



Decreto n. 20/2015

IL DIRETTORE

- Vista** la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- Visto** lo Statuto di Autonomia della Seconda Università degli Studi di Napoli, emanato con D.R. n. 171 del 24/02/2012 pubblicato in G.U. - serie generale - n. 59 del 10/03/2012 ed entrato in vigore il 25/03/2012;
- Visto** in particolare comma 3 lett. b) dell'art. 25 del succitato Statuto, il quale prevede che il Consiglio di Dipartimento è composto da una rappresentanza degli iscritti a dottorati di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di studio attivati e coordinati dal Dipartimento, e titolari di assegni di ricerca, nel numero complessivamente corrispondente a quanto previsto dalla legislazione vigente e il comma 7, del medesimo art. 25, il quale dispone che "le rappresentanze degli studenti durano in carica due anni. I rappresentanti sono eleggibili una sola volta;
- Vista** la legge n. 236 del 21/06/1995 e in particolare l'art. 6 il quale stabilisce che gli statuti di ateneo fissano anche la composizione degli organi collegiali, assicurando la rappresentanza degli studenti in misura non inferiore al 15 per cento del numero complessivo dei componenti;
- Visto** il Regolamento Elettorale emanato con D.R. n. 229 del 12/03/2012 e modificato con e modificato ed integrato con DD.RR. n. 447/12, n. 659/12, n. 986/12, n. 64/2013, n. 820/2013, n. 91/2014 e n. 136/2014;
- Visto** in particolare l'art. 58 del citato Regolamento Elettorale il quale prevede che al consiglio di Dipartimento partecipa anche una rappresentanza di cui all'art. 25, comma 3 lett. b) dello Statuto è così ripartita:
- a) n. 1 rappresentanza dei titolari di assegni di ricerca;
 - b) una rappresentanza, in misura non inferiore al 15% del numero complessivo dei componenti del consiglio di Dipartimento, degli iscritti a dottorati di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di studio (lauree e lauree magistrali) attivati e coordinati dal Dipartimento, assicurando almeno un rappresentante per ciascuna delle citate tre categorie;
- Visto** il D.R. n. 9 del 04 marzo 2014 con cui sono state indette le elezioni per n. 1 rappresentante dei titolari di assegni di ricerca e n. 8 rappresentanti degli iscritti ai *corsi di studio (laurea e laurea magistrale) - CDL in Matematica Informatica (852) - Specialistica in Matematica (958) - Matematica Triennale (A34) - Fisica (A35) - Laurea Magistrale in Matematica (A37) e ai corsi di dottorato di Ricerca afferenti al Dipartimento di Matematica e Fisica.*
- Visto** il D.R. n. 32 del 19/05/2015 con cui sono stati proclamati eletti le rappresentanze sopra indicate;



SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
SCUOLA POLITECNICA E DELLE SCIENZE DI BASE

dmf DIPARTIMENTO DI
MATEMATICA E FISICA

Tenuto Conto che il Dott. Raffaele Buompane, rappresentante degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca afferenti al Dipartimento di Matematica e Fisica ha concluso il Dottorato il 31/10/2014;

Tenuto Conto delle dimissioni presentate dal rappresentante Sig. Domenico Tiniello, iscritto al Corso di Studio in Fisica prot. n. 27118 del 06/05/2015;

Considerato l'impossibilità di procedere allo scorrimento nella lista elettorale di appartenenza dei rappresentanti cessati;

Ravvisata la necessità di dover procedere alle indizioni delle elezioni suppletive per garantire la partecipazione delle suddette rappresentanze;

DECRETA

Per i motivi citati in premessa:

Art. 1

Sono indette, per giorno **8 luglio 2015**, l'elezioni per la designazione delle sotto indicate rappresentanze, sono da eleggere:

- a) **n. 2 rappresentanti degli iscritti ai corsi di studio (laurea e laurea magistrale) - CDL in Matematica Informatica (852) – Specialistica in Matematica (958) – Matematica Triennale (A34) – Fisica (A35) - Laurea Magistrale in Matematica (A37) e ai corsi di dottorato di Ricerca afferenti al Dipartimento di Matematica e Fisica.**

I rappresentanti durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta.

Art. 2

Le votazioni avranno luogo il **giorno 8 luglio 2015 dalle ore 9.00 alle ore 15.00** presso il seggio elettorale all'uopo costituito con successivo decreto del Direttore del Dipartimento da affiggersi all'Albo di Dipartimento;

Art. 3

Per l'elezione **di n. 2 rappresentanti degli iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca e ai corsi di studio** (laurea e laurea magistrale) afferenti al Dipartimento di Matematica e Fisica, ai sensi dell'art. 61 comma 2 :

- l'elettorato attivo spetta a coloro regolarmente iscritti ai dottorati di ricerca e ai corsi di studio (laurea e laurea magistrale) attivati e coordinati dal Dipartimento di Matematica e Fisica;

- l'elettorato passivo spetta agli studenti e dottorandi (che risultano regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai rispettivi corsi dell'ateneo ai sensi dell'art. 2 comma 2 lettera h) della Legge 240/2010) presso il Dipartimento di Matematica e Fisica alla data di emanazione del presente provvedimento.

Art. 4

Le liste degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo, sono messe a disposizione di chi ha interesse presso la Segreteria Didattica del Dipartimento di Matematica e Fisica e pubblicate, almeno trenta



giorni prima dalla data delle elezioni, sul sito internet del Dipartimento, oltreché all'albo del Dipartimento ed in tempi congrui sul sito internet di Ateneo.

Art. 5

Le candidature devono essere contenute in liste. Il numero minimo di candidati da inserire nelle liste deve corrispondere al numero minimo di rappresentanti degli studenti da eleggere. Le liste possono prevedere un numero massimo di candidati corrispondente al numero dei rappresentanti da eleggere più tre unità. Le liste devono essere corredate da almeno 20 elettori, assicurando che vi siano almeno 4 firme per ciascuna categoria.

Gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo esclusi alle liste possono proporre ricorso, entro 10 giorni alla data della pubblicazione, al Direttore del Dipartimento di Matematica e Fisica, che decide entro i successivi 5 giorni.

Di esse è data notizia mediante pubblicazione sul sito del Dipartimento, oltreché all'albo della struttura interessata ed in tempi congrui sul sito internet di Ateneo.

Ciascuna lista e le dichiarazioni di candidatura devono essere presentate alla Segreteria Didattica del Dipartimento di Matematica e Fisica, responsabile della specifica procedura elettorale entro le ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla data di emanazione del bando che indice le elezioni.

Ai fini dell'accertamento dell'avvenuta presentazione della lista, nei termini di cui al precedente comma, fa fede l'ora che la struttura accettante appone sulle liste dei candidati presentate.

Il presentatore della lista, che si identifica con lo studente che ha apposto la prima firma di appoggio alla lista stessa, può individuare, tra gli studenti che sono candidati, un solo rappresentante di lista per ogni seggio, con l'esclusivo compito di presenziare allo svolgimento delle elezioni.

Ciascun studente può appoggiare la presentazione di una sola lista e non può presentare per la propria candidatura in più liste per l'elezione nello stesso organo, a pena di esclusione da tutte le liste.

Ogni lista può essere contrassegnata da un simbolo e/o motto disegnato e/o scritto, riprodotto anche su supporto magnetico. Ai fini della presentazione delle candidature, i candidati devono indicare, nel modello predisposto dalla Segreteria didattica del Dipartimento di Matematica e Fisica, responsabile della specifica procedura elettorale: il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, il corso di studio di appartenenza, il numero di matricola, l'anno di corso o l'anzianità di fuori corso. Al modello va allegata una copia di un idoneo documento di riconoscimento.

Coloro che intendono appoggiare la lista dei candidati devono apporre la firma di sostegno in presenza di un'unità di personale tecnico-amministrativo della Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Matematica e Fisica ubicata in Viale Lincoln n. 5, Caserta, a decorrere dal trentunesimo giorno successivo alla data di emanazione del bando che indice le elezioni e fino alle ore 12.00 del trentasettesimo giorno (in ciascun giorno feriale dalle ore 9.00 alle ore 12.00) esibendo idoneo documento di riconoscimento.

Ciascun studente può appoggiare la presentazione di una sola lista per ogni organo.

Art. 6

Nei dodici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, a cura della Segreteria Didattica del Dipartimento di Matematica e Fisica procederà alla verifica delle stesse assegnando un numero ad ogni lista ammessa, secondo l'ordine di presentazione.

Ove la denominazione, il simbolo e/o il motto risultano identici o confondibili con quelli di altre liste presentate in precedenza ovvero appaiano scorretti o sconvenienti, la Segreteria Didattica del Dipartimento di Matematica e Fisica invita il presentatore della lista ad apporre le necessarie correzioni nel termine perentorio di due giorni, a pena di esclusione della lista dalla competizione elettorale.



SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
SCUOLA POLITECNICA E DELLE SCIENZE DI BASE

dmf DIPARTIMENTO DI
MATEMATICA E FISICA

La Segreteria Didattica del Dipartimento di Matematica e Fisica cancella:

- dalla lista dei candidati i nominativi di coloro che non sono eleggibili nonché di coloro che hanno presentato la candidatura in più liste per l'elezione relativa;
- dalla lista delle firme di appoggio i nominativi di coloro che hanno sostenuto la candidatura di più liste per l'elezione nello stesso organo.

La Segreteria Didattica del Dipartimento di Matematica e Fisica esaurita la fase di controllo, pubblica sul sito internet del Dipartimento ed in tempi congrui sul sito internet dell'Ateneo la lista di candidati.

Art. 7

Nel caso di errori od orrori nelle liste dei candidati da parte della Segreteria Didattica del Dipartimento di Matematica e Fisica di Matematica, per l'elezione di n. 2 rappresentanti degli iscritti ai corsi di studio (laurea e laurea magistrale) e ai corsi di dottorato di Ricerca è ammesso ricorso entro 48 ore dalla data di pubblicazione o di deposito delle liste, alla commissione elettorale centrale che decide insindacabilmente entro i successivi tre giorni. Nei giorni di votazione le liste dei candidati sono a disposizione degli elettori presso ciascun seggio elettorale.

Art. 8

Ogni elettore, per esercitare il diritto di voto, dovrà munirsi di un valido documento di riconoscimento e potrà esprimere un numero di **preferenze non superiore a un terzo dei nominativi da designare.**

Art. 9

La votazione, per ciascuna elezioni, è valida se si avrà preso parte almeno il 3% degli aventi diritto al voto.

Art.10

Salvo che nel caso di votazione per liste, sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il candidato con maggiore anzianità in ruolo/categoria e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica. Nel caso di elezioni degli studenti per candidature a parità di voto risulta eletto il candidato più giovane di età.

Nell'ipotesi di votazione per liste, salvo che non sia diversamente disposto, alla proclamazione degli eletti si perviene attraverso la seguente procedura:

- per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti nei vari seggi; a parità di lista si procede al sorteggio;
- la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per uno, per due, e così di seguito, fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;
- tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo successivamente tra essi quelli più alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere; altri in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la maggiore cifra elettorale di lista;
- le rappresentanza sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come è indicato nella lettera precedente,
- risultano eletti, per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze; a parità di preferenze risulta eletto il candidato più giovane di età.

Art. 11

Si procede alla proclamazione degli eletti delle componenti elettive del consiglio di dipartimento da parte del Direttore del Dipartimento, previa verifica della regolarità delle operazioni elettorali da parte



SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
SCUOLA POLITECNICA E DELLE SCIENZE DI BASE

**dmf DIPARTIMENTO DI
MATEMATICA E FISICA**

della Segreteria Didattica del Dipartimento di Matematica e Fisica di Matematica e Fisica di Matematica e Fisica ed in tempi congrui sul sito internet dell'Ateneo.

Art. 12

Avverso le decisioni del Direttore del Dipartimento i legittimati attivi possono proporre ricorso alla Commissione Elettorale Centrale entro 48 ore dalla pubblicazione dei risultati elettorali, che decide in via definitiva entro i successivi tre giorni.

Entro sette giorni dalla proclamazione degli eletti, tenuto conto anche degli eventuali ricorsi, il direttore di dipartimento provvede alla nomina dei proclamati gli eletti.

Art. 13

Per quanto non previsto nel presente provvedimento si rinvia alle disposizioni regolamentari emanate con D.R. n. 229 del 12/03/2012 e succ. mod.

Art. 14

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web del Dipartimento e all'Albo del stesso, in tempi congrui sarà garantito la pubblicazione sul sito web di Ateneo

Caserta li, 07 maggio 2015

F.to Il Direttore del Dipartimento
(*Prof. Antonio D'ONOFRIO*)

cf